

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2025, n. 26122

FATTI DI CAUSA

In data 19 settembre 1997, Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale Banca di Credito Cooperativo s.c.a.r.l., in liquidazione coatta amministrativa, presentÃ² la dichiarazione dei redditi riferita al periodo di amministrazione straordinaria 1 gennaio 1995 â?? 7 marzo 1997, nella quale erano esposti vari crediti dâ??imposta (euro 1.496.912,62 per Irpeg, Euro 59.779,89 per imposta sul patrimonio netto, Euro 231.387,67 per eccedenze di ritenute operate su interessi corrisposti a depositanti e correntisti).

La titolaritÃ dei predetti crediti fa attualmente capo (fatto mai contestato dallâ??Agenzia delle Entrate) alla Banca Sella Spa (dâ??ora in poi, anche â??la contribuenteâ?), a seguito di un atto di cessione alla Banca di Palermo Spa che, successivamente, Ã¨ stata incorporata in Banca Sella Spa

Dopo che era decorso il termine di cui allâ??art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 per la liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi ed il termine per lâ??attivitÃ di accertamento stabilito a norma dellâ??art. 43, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, la contribuente sollecitÃ il rimborso con istanza del 22 dicembre 2008, pervenuta allâ??amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre 2008.

Con provvedimento notificato in data 10 marzo 2011, lâ??Ufficio di Palermo, richiamando il principio espresso dalle SS.UU. con la sentenza n. 2687/2007, secondo cui il termine di prescrizione del diritto al rimborso di un credito dâ??imposta esposto in dichiarazione inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, negÃ² il diritto della contribuente al rimborso dei crediti in questione, essendo maturata nelle more la prescrizione estintiva decennale.

Lâ??Agenzia, inoltre, escluse lâ??applicabilitÃ, al caso di specie, dellâ??art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, che impedisce allâ??amministrazione di far valere la prescrizione in relazione a domande di rimborso aventi ad oggetto eccedenze dâ??imposta risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997, essendo stata la dichiarazione che oggi viene in rilievo presentata il 19 settembre 1997.

Impugnato il diniego di rimborso dinanzi alla C.T.P. di Palermo, questâ??ultima rigettÃ il ricorso, con sentenza confermata dalla C.T.R.

Avverso la sentenza dâ??appello, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso lâ??Agenzia delle Entrate.

La trattazione della causa era stata rinviata a nuovo ruolo e, in seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 12284/24, Ã stata chiamata all'odierna adunanza camerale, in vista della quale la contribuente ha depositato memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato âIllegittimitÃ della sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici di seconde cure hanno affermato che il termine ordinario di prescrizione decennale del diritto al rimborso di un credito d'imposta indicato in dichiarazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione medesima. La sentenza Ã in parte qua viziata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., nonchÃ© degli artt. 41, secondo comma, 42-bis e 44-bis, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 36-bis, primo comma, D.P.R. n. 600 citato, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.â, la contribuente censura lâimpugnata sentenza per aver ritenuto che la prescrizione decennale del diritto al rimborso decorresse dal dies di presentazione della dichiarazione (19 settembre 1997), piuttosto che dallo spirare del termine stabilito dall'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 per la liquidazione automatizzata della dichiarazione da parte dell'amministrazione finanziaria.

In particolare, afferma la contribuente che Ã incontroverso, in causa, che: la dichiarazione dei redditi a mezzo della quale Ã stato fatto valere il diritto di credito azionato in giudizio Ã stata presentata il 19 settembre 1997; lâistanza a mezzo della quale Ã stata sollecitata lâerogazione del rimborso Ã stata presentata dalla societÃ il 22 dicembre 2008 ed Ã pervenuta all'amministrazione finanziaria il 31 dicembre 2008.

Orbene, essendo scaduto il termine ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (nella versione vigente *ratione temporis*), per la liquidazione della dichiarazione, presentata il 19 settembre 1997, in data 31 dicembre 1998, lâistanza di rimborso, pervenuta il 31 dicembre 2008 avrebbe interrotto il termine decennale di prescrizione.

1.1. Il motivo Ã infondato.

Il Collegio reputa che non vi sia alcun motivo valido per discostarsi dall'insegnamento di questa Corte che, a Sezioni Unite (n. 2687/2007), seguite poi da altre consonanti pronunce (Sez. 5, Sentenza n. 7706 del 27/03/2013, Rv. 626121 â 01; Sez. 5, Sentenza n. 21734 del 15/10/2014, Rv. 632511 â 01; Sez. 6 â 5, Sentenza n. 23506 del 04/11/2014, Rv. 633084 â 01), ha statuito che qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non occorrendo la presentazione di un'apposita istanza, in quanto lâAmministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, Ã posta in condizione di conoscere la

pretesa creditoria. La relativa azione Ã¨ pertanto sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

2. Con il secondo motivo di ricorso, formulato in subordine, rubricato "Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimitÃ costituzionale dell'art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003 per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui individua nel 30 giugno 1997, e non nel 31 ottobre 2002, la data che rileva al fine di escludere la possibilitÃ per l'amministrazione finanziaria di far valere la prescrizione del diritto di credito esposto nella dichiarazione", la contribuente sollecita la Corte a sollevare l'incidente di costituzionalitÃ dell'art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, argomentando, quanto alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalitÃ, che, fissando quale limite temporale alla presentazione delle dichiarazioni contenenti domande di rimborso di crediti "immuni" all'eccezione di prescrizione il 30 giugno 1997, si sarebbe creata una disparitÃ di trattamento con i soggetti che, presentando la dichiarazione dei redditi dalla quale emerge il diritto al rimborso in data successiva al 30 giugno 1997, sarebbero esposti all'eccezione di prescrizione dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, argomenta la contribuente, se l'ordinanza n. 112 del 2013 della Corte Costituzionale ha riconosciuto la non incostituzionalitÃ della censurata disposizione legislativa sulla base dell'esigenza di non discriminare coloro che avrebbero usufruito del condono fiscale (quali debitori dell'erario) rispetto a quelli che, quali creditori di somme dovute a rimborso, pur avendo rappresentato correttamente i propri crediti, non erano stati soddisfatti, ne conseguirebbe che i limiti temporali posti per l'accesso al beneficio del condono (dichiarazioni che avrebbero dovuto essere presentate entro il 31 ottobre 2002) sarebbero dovuti valere anche con riferimento alle dichiarazioni a credito rese eccezionalmente "immuni" all'eccezione di prescrizione dell'erario.

2.1. La questione di costituzionalitÃ dell'art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, posta dalla contribuente, Ã¨ manifestamente infondata.

Deve notarsi, infatti, che la data del 30 giugno 1997, con riferimento al periodo d'imposta 1996, indicata dal legislatore, non Ã¨ stata scelta a caso.

Il D.Lgs. n. 241 del 1997 aveva introdotto la regola del versamento unitario per le imposte dirette, per l'Iva, per i contributi dovuti all'Inps e per le altre somme spettanti allo Stato, alle Regioni e agli enti previdenziali, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate successivamente alla sua entrata in vigore nonchÃ© quella della compensazione tra crediti e debiti del contribuente relativi alle imposte e ai contributi del medesimo periodo d'imposta.

Ne deriva che, dopo lâ€™entrata in vigore del citato D.Lgs., i contribuenti non erano piÃ¹ costretti a chiedere il rimborso delle eccedenze delle imposte versate, ma potevano compensare le stesse con i loro debiti erariali, sicchÃ© non avrebbe avuto alcun senso equiparare il termine per lâ€™accesso al condono fiscale del 2002 con quello della presentazione delle dichiarazioni rappresentanti crediti da rimborso immuni allâ€™eccezione di prescrizione spiegata dal fisco, visto che per le dichiarazioni presentate successivamente allâ€™entrata in vigore del D.Lgs. n. 241 del 1997 i contribuenti potevano compensare i debiti fiscali con i crediti da rimborso eventualmente maturati.

In conseguenza alla manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimitÃ costituzionale, anche il secondo motivo Ã¨ infondato, essendo stata presentata la dichiarazione de qua il 19/9/1997 (oltre il termine del 30/6/1997, previsto non irragionevolmente dallâ€™art. 2, comma 58 della legge n. 350 del 2003), e rappresentando essa un credito che si Ã¨ prescritto ordinariamente il 19/9/2007.

3.In conclusione, il ricorso Ã¨ rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dellâ€™art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dellâ€™ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna Banca Sella Spa al pagamento, in favore dellâ€™Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro tredicimiladuecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dellâ€™art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dÃ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dellâ€™ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

CosÃ¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2025.

Campi meta

Massima : *In tema di rimborso di un credito d'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi, l'azione del contribuente Ã" soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.*
Supporto Alla Lettura :

PRESCRIZIONE E DECADENZA CREDITI TRIBUTARI

In materia tributaria la normativa individua frequentemente termini di decadenza, mentre raramente menziona la prescrizione, per la quale valgono in generale le regole civilistiche. Generalmente, in ambito tributario si parla di **decadenza** con riferimento a:

- potere di acquisto;
- potere di liquidazione;
- potere di iscrizione a ruolo;
- diritto al rimborso da parte del contribuente.

L'infertile decorso del termine, idoneo a determinare la decadenza, puÃ² consistere o nella mancata conclusione di un procedimento, se si tratta dell'Amministrazione finanziaria, o nella omissione di un comportamento attivo, qualora si tratti del contribuente. In entrambi i casi, l'applicazione di questa particolare sanzione prevista dall'ordinamento deve conseguire ad un accertamento. Mentre sarÃ soggetto a **prescrizione** il diritto di credito giÃ definitivamente sorto e non ancora attuato per l'inadempimento del debitore (sia esso privato contribuente, sia l'Amministrazione finanziaria). In via generale puÃ² affermarsi che la prescrizione non puÃ² essere rilevata d'ufficio, e ad essa si applicano gli istituti della sospensione e interruzione dell'ordinaria disciplina civilistica. Per quanto riguarda i termini, questi, variano da tributo a tributo, decorrono dalla data di notifica della cartella di pagamento o dal momento in cui l'avviso di accertamento Ã" divenuto definitivo.